



COMUNE DI SAN ROBERTO

Regolamento Commissione Comunale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità

Approvato con delibera C.C. n. 27 del 24/11/2009- In vigore dal 28/12/2009
Modificato con delibera C.C. n. 3 del 22/1/2015 – Testo modificato in vigore dall'11/2/2015

Art. 1: Istituzione e finalità

1. La Commissione per le pari opportunità degli uomini e delle donne (d'ora in poi CPO) è istituita presso il Comune di San Roberto in attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 7 della Costituzione italiana e in conformità con i principi della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 42. La CPO opera:
 - per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne
 - per valorizzare le differenze di genere
 - per favorire il riequilibrio delle rappresentanze tra uomini e donne in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale
 - per l'affermazione dell'uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini in ogni ambito d'attività.
3. Sulla base della raccomandazione 92/131/CEE nov. 1991 e della L. n°125 del 30 Aprile 1991 la CPO promuove e favorisce azioni positive per raggiungere le suddette finalità.
4. La Commissione è un organismo permanente consultivo e di proposta del Consiglio comunale e della Giunta. Esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con amministratori e consiglieri comunali, rappresentanti delle organizzazioni femminili, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche ed imprenditoriali presenti nel territorio, delle istituzioni culturali, della scuola e dell'Università.

Art. 2: Competenze

1. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e di pari opportunità:
 - a) promuove ed attua indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio comunale;
 - b) opera per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie;
 - c) sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza in genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
 - d) attraverso gli Uffici del Comune promuove iniziative che favoriscono la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, etc.) sia nel campo dei "saper fare" (professioni tradizionali e non tradizionali: imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura etc.);
 - e) attraverso gli Uffici del Comune attua iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;
 - f) favorisce la costituzione di reti di relazione con l'associazionismo femminile a livello nazionale, ma anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto

alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte;

g) attua interventi tesi a creare memoria storica dei progetti realizzati nel corso della legislatura.

Art. 3: Costituzione

1. La CPO è eletta dal Consiglio Comunale, con voto separato, garantendo la presenza della minoranza. In luogo dell'elezione i capigruppo possono indicare i consiglieri componenti della CPO e il Consiglio delibera sulla proposta.
2. La commissione ha durata pari a quella della consiliatura e rimane in carica sino a nuova nomina della stessa, che deve avvenire entro 60 giorni dalla decadenza della precedente.
3. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza automatica dalla carica di componente. Il Consiglio provvede a sostituire i membri decaduti e/o dimissionari, e può sempre deliberare la revoca della nomina di uno o più membri, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 per composizione.

Art. 4: Composizione ed insediamento

1. La CPO è composta da 7 membri, di cui:
 - 3 rappresentanze del Consiglio Comunale, di cui una almeno della minoranza;
 - 4 rappresentanze della società civile, elette dal Consiglio con voto limitato, garantendo una rappresentanza alla minoranza.
2. Le rappresentanze sono di sesso femminile; per le rappresentanze consiliari si deroga a tale indicazione qualora non vi siano consigliere in numero sufficiente o qualora, seppure presenti, le stesse rinuncino alla nomina, anche preventivamente alla stessa.
3. Le componenti dovranno possedere competenze ed esperienze sul versante della parità e delle pari opportunità in tutti gli ambiti di studio e di lavoro riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione stessa.
4. Il Sindaco provvede a dare pubblicità alla costituzione della Commissione tramite un avviso pubblico. Le candidature possono essere proposte dalle Associazioni presenti nel territorio, dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, dalle organizzazioni politiche rappresentate in Consiglio comunale e dalle Istituzioni Pubbliche del territorio aventi per finalità e/o compiti istituzionali la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e la promozione delle pari opportunità.
5. La proposta va presentata al Sindaco tramite domanda scritta e corredata da un curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili.
6. La Commissione è insediata su convocazione del Sindaco entro 20 giorni dalla nomina.

Art. 5: Organi della Commissione

1. Sono Organi della CPO la Presidente e la vicepresidente.
2. Presidente, vicepresidente e segretario della Commissione sono elette/i dalla Commissione stessa al proprio interno, con voto limitato a un nominativo (Presidente e Vicepresidente) con separate votazioni.

Art. 6: Attribuzioni della Presidente

1. La presidente ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale.
2. Ella convoca, preparando l'ordine del giorno, la Commissione e ne coordina l'attività.
3. In caso di assenza o impedimento la Vicepresidente la sostituisce nel coordinamento della Commissione.
4. Affida compiti e incarichi alle singole componenti della Commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali delle stesse.
5. Ha inoltre i seguenti compiti:

- a) curare che l'attività della Commissione sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'art. 1;
- b) curare l'attuazione e operatività delle attività o iniziative deliberate dalla Commissione;
- c) assicurare i rapporti con gli Amministratori e i Dirigenti del Comune, con Enti, Associazioni e Organizzazioni esterne, ivi compresa la C.P.O. dell'Amministrazione Provinciale;
- d) programmare un servizio di presenza presso il Comune al fine di assicurare la soddisfazione delle richieste e dei bisogni che a vario titolo cittadine e cittadini intendano sottoporre alla Commissione;
- e) programmare le attività dei gruppi di lavoro;
- f) predisporre una Relazione annuale delle attività;
- g) predisporre il documento programmatico di indirizzo annuale della Commissione da discutere in Commissione e sottoporre al Sindaco e alla Conferenza dei capigruppo consiliari;
- h) assumere, in caso d'urgenza, le decisioni di competenza della Commissione qualora questa non possa motivatamente essere tempestivamente convocata; tali decisioni devono comunque essere sottoposte alla Commissione nella prima seduta successiva.

Art. 8: Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno per:
 - la programmazione dell'attività annuale e la proposta di eventuali progetti da finanziare sia con risorse comunali che regionali, statali ed europee;
 - la verifica dello stato di attuazione del programma e la predisposizione della relazione annuale.
2. La Commissione si riunisce secondo le scadenze che si dà autonomamente su convocazione della Presidente, con invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti possibilmente cinque giorni prima della data della riunione, o telefonicamente 48 ore prima.
3. La commissione è convocata altresì qualora ne faccia richiesta un suo componente: in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è presentata alla Presidente.
4. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese (salvo decisione diversa espressa da almeno i 2/3 delle componenti).
5. Per la validità delle decisioni è necessaria nella prima convocazione la presenza della metà più una delle componenti (2/3); in seconda convocazione le decisioni sono valide con la presenza di 1/3 delle componenti.
6. Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura del segretario, che lo sottoscrive e che viene controfirmato dalla Presidente.
7. La Commissione può articolarsi, anche con l'ausilio di componenti esterni, in gruppi di lavoro per la predisposizione di programmi e progetti finalizzati.
8. La Commissione è inserita nella struttura del settore politiche sociali e pari opportunità, e rientra nella sfera di competenza della delega assessorile ai servizi sociali, salvo che non sia espressamente conferita delega alle pari opportunità.
9. La sede è presso il settore competente per i servizi sociali o presso un altro edificio ritenuto idoneo allo scopo.

Art. 9: Oneri per finanziamento Commissione

1. I componenti della Commissione verranno rimborsati per la partecipazione alle riunioni della Commissione con un gettone di presenza di importo pari a quello previsto per i consiglieri comunali e, comunque, in misura non superiore a n. 4 gettoni annui.

Art. 10 Norma transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni di pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso, sostituendo e abrogando, a tale data, il regolamento precedentemente vigente.